

**AGEVOLAZIONI  
PER LE IMPRESE GASIVORE A PARTIRE DAL 2022**

Lo scorso 21 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 541 che approva quanto previsto nel 2017 con la Legge europea in merito alla rimodulazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas, che verrà avviata nel nostro paese a partire dal 2022.

**Nello specifico le imprese gasivore, ovvero quelle imprese che registrano grossi consumi di gas naturale per scopi produttivi, potranno richiedere la riduzione delle componenti tariffarie RETIG, relativa al trasporto del gas, e REIG, relativa alle spese di distribuzione.**

Sono previste le seguenti novità rispetto al primo Decreto Ministeriale 2 marzo 2018 che aveva introdotto la definizione di "gasivori" senza però divenire mai operativo:





1. L'agevolazione si applica al solo gas per usi non energetici, quindi né come combustibile per il riscaldamento, né come carburante per motori a combustione;
2. Le aziende ammesse all'agevolazione sono quelle che presentano un codice ATECO primario tra quelli riportati in allegato al Decreto stesso;
3. L'anno 2020 non viene considerato ai fini dei valori da utilizzare per il calcolo dell'ammissibilità, che saranno valutati sul triennio n-4 n-2 (viene escluso appunto il 2020 causa Covid-19), dove n è l'anno di agevolazione;
4. I requisiti per godere dell'agevolazione sono:
  - a) indice IFAT (intensità gas sul fatturato)  $\geq 2\%$  oppure indice IVAL (intensità gas sul Valore Aggiunto Lordo)  $\geq 20\%$ ;
  - b) avere un consumo minimo di 1 GWh/anno pari a 94.582 Smc/anno;
  - c) avere al momento della presentazione della domanda (o al più tardi entro il 31/12 dell'anno di presentazione della domanda stessa), in alternativa:
    - un sistema di gestione dell'energia certificato secondo la norma ISO 50001;
    - aver effettuato ed inviato ad ENEA una diagnosi energetica in corso di validità ed aver effettuato almeno un intervento tra la diagnosi precedente e la successiva;
5. Tutte le imprese con consumi maggiori di 1.000.000 Smc/anno (di gas per uso non energetico) dal 01/01/2022 non pagheranno inoltre le componenti RETIG e REIG per i consumi superiori a tale soglia nell'anno solare

Come già avviene per le imprese energivore, la CSEA (Cassa Servizi Energetici ed Ambientali) per ogni anno di competenza realizzerà e pubblicherà l'elenco delle imprese beneficiarie, ossia quelle ammesse all'agevolazione.

**Le imprese che ambiscono all'inclusione in tali elenchi dovranno presentare apposita istanza che attesti il possesso dei requisiti necessari per ogni anno di competenza, nei modi e nei tempi che verranno stabiliti da ARERA con specifiche delibere attualmente in fase di definizione.**

**Consenergy 2000**

Consorzio per l'energia

 0544 280211 [info@consenergy2000.it](mailto:info@consenergy2000.it)**Dott. Federico Marangoni** 0544/280214 (diretto) 347/0972662 [marangoni@confimioromagna.it](mailto:marangoni@confimioromagna.it)**Dott. Ing. Magda Melandri** 0544/280225 (diretto) 342/1104258 [melandri@confimioromagna.it](mailto:melandri@confimioromagna.it)



## *Il Ministro della Transizione Ecologica*

**VISTA** la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017*” (di seguito Legge europea 2017) e, in particolare, l’articolo 21 che stabilisce che:

- a) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (oggi Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, di qui in poi ARERA), al fine di consentire la rideterminazione dell’applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, sono definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all’incidenza del costo del gas naturale sul valore dell’attività d’impresa e all’esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale da inserire in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale;
- b) su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, ARERA provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella citata comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 e applicando parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di gas a livello settoriale;
- c) ARERA adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di Sm<sup>3</sup>/anno per usi non energetici non siano assoggettati all’applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione;
- d) i provvedimenti adottati in applicazione della misura assicurino l’invarianza del gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” che ha istituito il Ministero della transizione ecologica che assume le competenze in materia di politica energetica del Ministero dello sviluppo economico;

**VISTO** l’articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha stabilito che, in applicazione dell’articolo 17 della



Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, siano definite le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (da qui in poi Regolamento GBER) e, in particolare, l'articolo 44, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli *Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE*;

**VISTA** la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante *“disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020”*, che si applica dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2020 ed in particolare il paragrafo 3.7.1 che disciplina gli aiuti sotto forma di sgravi od esenzioni da tasse ambientali;

**VISTA** la Comunicazione (2020/C 224/02) della Commissione europea relativa alla proroga e alla modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, di aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;

**VISTA** la Comunicazione (2014/C 249/01) della Commissione europea recante *“Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”*;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda i termini di proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la proroga al 31 dicembre 2023 e gli adeguamenti pertinenti, tra cui l'applicabilità *“alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021”*;

**VISTO** il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, come modificato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n.73, recante *“Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 che disciplina i criteri generali per l'iscrizione nell'Elenco delle imprese a forte consumo di gas, rinviando ad un successivo decreto ministeriale, da adottare sentita ARERA, la definizione dei livelli di agevolazione secondo i parametri previsti;

**CONSIDERATO** che:



- i. i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas ricadono nella disciplina europea delle imposte indirette prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96;
- ii. i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas destinati al sostegno delle misure a favore dell'efficienza energetica mirano a ridurre gli effetti negativi dell'uso del gas promuovendo la decarbonizzazione dei processi produttivi;
- iii. gli oneri gravanti in tariffa per il sostegno allo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas e all'efficienza energetica sono sostenuti da tutti i consumatori di energia, in funzione dei volumi di energia consumati, nella forma di oneri supplementari applicati alle tariffe di trasporto e distribuzione dell'energia;
- iv. la riduzione e l'esenzione di tasse ambientali a favore delle imprese ad alto consumo di gas che operano nei settori esposti alla concorrenza internazionale si rendono necessarie, durante il processo di transizione energetica e fino a soluzioni tecnologiche che modifichino il consumo di gas nel processo di lavorazione, per limitare il rischio di posizioni di svantaggio competitivo tale da compromettere la base produttiva e di conseguenza ostacolare un livello più elevato di tutela ambientale;
- v. lo stesso trattamento di esenzione vada riconosciuto per l'uso del gas come materia prima per uso non energetico;

**RITENUTO:**

- i. di stabilire che il beneficio della misura sia applicato ai settori produttivi esposti alla concorrenza internazionale caratterizzati da un livello non inferiore al 4% della intensità di scambi commerciali individuata dal documento della Commissione Europea "*EU ETS phase 4 Preliminary Carbon Leakage List, Carbon Leakage Indicator underlying data*";
- ii. che non siano escluse le imprese di recente costituzione;
- iii. che l'accesso alla misura sia condizionato alla conformità dell'impresa beneficiaria al rispetto dei parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale indicati dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102;
- iv. ai fini dell'inquadramento della misura nell'ambito dell'articolo 44 del Regolamento GBER, di adottare un unico decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2, della Legge europea 2017 e conseguentemente abrogare il decreto ministeriale del 2 marzo 2018;

**VISTO** l'allegato A alla delibera del 20 marzo 2019 n. 114/2019/R/gas dell'ARERA recante Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023);



**VISTO** l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

**VISTO** il Regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 9, comma 1, del predetto Regolamento, che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro medesimo;

**SENTITA** l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che si è espressa favorevolmente con il parere 23 novembre 2011 527/2021/I/gas sulla disciplina recante rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale;

**RITENUTO** in relazione alle valutazioni formulate dall'ARERA nel proprio parere:

- a. di stabilire la decorrenza della misura a partire dal 1° aprile 2022;
- b. di prevedere che alle imprese a forte consumo di gas naturale, che non accedono alla misura in ragione del valore aggiunto lordo, siano riconosciute le agevolazioni solo se il rapporto tra il costo sostenuto per il gas naturale e il fatturato è pari almeno al 2%;
- c. di prevedere che, in presenza di un valore aggiunto lordo negativo, l'impresa non può accedere alle agevolazioni calcolate rispetto al medesimo valore aggiunto lordo;
- d. di prevedere che non si tiene conto dei dati 2020 ai fini della determinazione dell'intensità gasivora e dei consumi medi delle imprese, nonché della contribuzione rispetto al valore aggiunto lordo;
- e. di rafforzare lo scambio informativo relativo all'adozione da parte delle imprese gasivore di misure per l'uso efficiente dell'energia.



## DECRETA

### Articolo 1

#### *(Finalità e oggetto)*

1. Il presente decreto ha la finalità di definire un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, mediante la rideterminazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale, connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce:
  - a) l'istituzione di un elenco nazionale delle imprese a forte consumo di gas naturale ed i requisiti delle imprese che possono esservi iscritte;
  - b) la tipologia dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas di cui al comma 1;
  - c) i livelli di contribuzione minima applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale e le relative indicazioni in materia di invarianza del gettito;
  - d) i criteri per riconoscere l'esenzione per le imprese che utilizzano il gas naturale come materia prima per uso non combustibile;
  - e) i criteri generali relativi alla cumulabilità delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale considerando, qualora siano attive, anche quelle relative al consumo di energia elettrica;
  - f) i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale applicati alle imprese beneficiarie.
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al comma 1 le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*".

### Articolo 2

#### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
  - a) *Regolamento GBER*: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014,



che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;

- b) *Linee Guida CE*: la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante “disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”;
- c) *Componente RE<sup>TIG</sup>*: componente tariffaria relativa al trasporto, espressa in euro/Sm<sup>3</sup>, definita dalla ARERA a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale ad eccezione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 22 e all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11;
- d) *Componente RE<sup>IG</sup>*: componente tariffaria relativa alla distribuzione, espressa in euro/Sm<sup>3</sup>, definita dalla ARERA a copertura degli oneri relativi alle misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale ad eccezione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 22 e all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11;
- e) *Consumo di gas naturale*: consumo medio di gas naturale dell’impresa nel triennio che va da  $n-4$  a  $n-2$  dove  $n$  è l’anno in cui è riconosciuta l’agevolazione;
- f) *Prezzo medio del gas naturale*: prezzo medio per utenti finali con livelli simili di consumo, calcolato annualmente sommando il prezzo di mercato del gas naturale all’ingrosso, i corrispettivi di trasporto applicati nei punti di riconsegna del gas e, ove dovuti, i corrispettivi di distribuzione e misura, le tasse vigenti e gli oneri generali di sistema gas, ove non già ricompresi nei corrispettivi di trasporto, senza considerare le agevolazioni, nell’ultima annualità del periodo di riferimento;
- g) *VAL*: valore medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato, al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato per il periodo di riferimento;
- h) *Fatturato*: valore medio triennale del volume di affari dichiarato dall’impresa ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, calcolato per il periodo di riferimento;
- i) *Intensità gasivora*: indice, relativo ad una impresa, calcolato come rapporto tra i costi relativi al consumo di gas naturale ed il VAL ovvero il fatturato, calcolato per il periodo di riferimento;
- l) *Periodo di riferimento*: per ciascun anno di competenza “ $n$ ”, anno di fruizione delle agevolazioni, è il triennio che va da “ $n-4$ ” a “ $n-2$ ”, salvo che per le imprese di recente costituzione, ossia imprese costituite da meno di un anno dall’anno di competenza;
- m) *Imprese di recente costituzione*: imprese costituite almeno nell’anno  $n-1$  rispetto all’anno di competenza “ $n$ ” dove “ $n$ ” è l’anno in cui è riconosciuta l’agevolazione incluse le imprese costituite negli anni precedenti all’anno  $n-1$  la cui attività produttiva e l’associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno  $n-1$ ;
- n) *Primo anno di attività*: con riferimento alle imprese di recente costituzione, il periodo intercorrente tra la data di costituzione o l’inizio dell’attività produttiva dell’impresa nell’anno  $n-1$  e il 31 dicembre del medesimo anno  $n-1$ ;



- o) *Gas per uso non energetico*: ai sensi dell'articolo 2, par. 4, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, uso del gas naturale per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento ovvero per usi combinati ai soli fini di riduzione chimica, limitatamente all'uso del gas destinato alla trasformazione in prodotti non energetici e per fini non energetici.
- p) *ARERA*: l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;
- q) *CSEA*: Cassa per i servizi energetici ed ambientali;
- r) *ENEA*: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

### Articolo 3

#### *(Imprese a forte consumo di gas naturale)*

1. Sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm<sup>3</sup>/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm<sup>3</sup>), e che operano nei settori di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. La CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ARERA, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 1.

### Articolo 4

#### *(livelli di contribuzione minima)*

1. Gli oneri generali del sistema del gas destinati al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione oggetto della rideterminazione dei corrispettivi dovuti dalle imprese a forte consumo di gas sono la componente  $RE^{IG}$  e al componente  $RE^{TIG}$  di cui all'articolo 1.
2. I livelli di contribuzione minima alla componente  $RE^{IG}$  e  $RE^{TIG}$  da applicare a decorrere dal 1° aprile 2022, sono stabiliti come segue:
  - a) per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 20%, il livello di contribuzione agli oneri  $RE^{IG}$  e  $RE^{TIG}$  è pari al minor valore tra quello riportato nella tabella 1, in funzione dell'intensità gasivora su VAL, e il valore applicabile ai sensi della lettera b) del presente articolo:

**Classe di intensità gasivora  
rispetto al VAL**

**Livello di contribuzione  
rispetto alle componenti  
 $RE^{TIG}$  e  $RE^{IG}$**





$20\% \leq i_{VAL} < 30\%$	<i>1,5% VAL</i>
$30\% \leq i_{VAL} < 40\%$	<i>0,8% VAL</i>
$40\% \leq i_{VAL} < 50\%$	<i>0,6% VAL</i>
$i_{VAL} \geq 50\%$	<i>0,5% VAL</i>

**Tabella 1**

- b) per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL inferiore al 20%, il livello di contribuzione è pari a quello indicato in tabella 2, in funzione dell'intensità gasivora su fatturato.

<b>Classe di intensità gasivora rispetto al fatturato</b>	<b>Livello di contribuzione rispetto alle componenti RE<sup>TIG</sup> e RE<sup>IG</sup></b>
$i_{fat} < 2\%$	<i>100%</i>
$i_{fat} \geq 2\%$	<i>20%</i>

**Tabella 2**

3. Nel caso in cui il VAL e l'intensità gasivora rispetto al VAL risultino negativi, l'impresa non può accedere ai benefici di cui al comma 2, lettera a).

### **Articolo 5**

#### ***(Modalità di calcolo dell'intensità gasivora)***

1. Ai fini del calcolo dell'intensità gasivora rispetto al VAL o al fatturato dell'impresa, di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e lettera b), l'ARERA, con propri provvedimenti:
  - a) calcola annualmente il prezzo medio del gas naturale;
  - b) emana disposizioni operative per la determinazione del VAL e del fatturato.
2. Nel caso di imprese di recente costituzione, per il primo anno di attività sono utilizzati i dati di consumo e di VAL o di fatturato stimati con riferimento al periodo di attività, sulla base di un rapporto predisposto dall'impresa interessata anche in base all'extrapolazione dei dati effettivi disponibili. Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l'ammissibilità dell'impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al presente decreto. In base all'esito della verifica, sono



effettuate compensazioni o eventuali recuperi. Successivamente, si utilizza la media dei dati disponibili, fino all'utilizzo della serie completa di dati sul periodo di riferimento.

## **Articolo 6**

### ***(Raccolta tariffaria)***

1. L'ARERA provvede alla raccolta tariffaria del maggior gettito necessario a carico dei clienti finali non agevolati adottando criteri di flessibilità temporale e gradualità, in particolare per bilanciare incrementi di costo della bolletta del gas naturale, anche riconducibili ad effetti congiunturali.

## **Articolo 7**

### ***Imprese esonerate dal pagamento delle componenti RE<sup>IG</sup> e RE<sup>TIG</sup>***

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'impresa con consumi superiori a 1 milione di Sm<sup>3</sup>/anno di gas naturale per uso non energetico non è assoggettata al pagamento delle componenti tariffarie RE<sup>TIG</sup> e RE<sup>IG</sup> per i consumi superiori a tale soglia nell'anno solare.
2. Ai fini della determinazione dei livelli di contribuzione di cui all'articolo 4 applicati al consumo di gas naturale per uso non energetico non esonerato ai sensi del comma 1, si considera l'intero consumo di gas dell'impresa.
3. L'ARERA adotta i provvedimenti in attuazione dell'articolo 21, comma 3, della legge europea 2017, assicurando la copertura dell'esonero secondo le modalità indicate al precedente articolo 6.
4. La CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ARERA, in riferimento a ciascun anno di competenza, dà separata evidenza nell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 2, delle imprese con consumo di gas superiori a 1 milione di Sm<sup>3</sup>/anno per usi non energetici.

## **Articolo 8**

### ***(Parametri di riferimento per l'efficienza del consumo)***

- 1) Sono ammesse alle agevolazioni di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, le imprese che, al momento della presentazione della domanda nell'anno di riconoscimento del beneficio, adottano le misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 102/2014.
- 2) Per le finalità di cui al comma 1, le imprese:
  - a) adottano un sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001;
  - b) ovvero, sono titolari della diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo 102/2014, comunicata all'ENEA ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo e in corso di validità, con evidenziazione dei parametri di riferimento per l'efficienza dei consumi di gas naturale in ciascun settore.



Le imprese titolari della diagnosi energetica sono obbligate a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalla diagnosi stessa nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva all'intervento stesso.

- 3) In sede di prima applicazione, le imprese beneficiarie possono accedere alla misura di cui al presente decreto assumendosi l'impegno ad ottemperare a quanto previsto dalle lettere a) o b) del comma 2 nel corso dell'anno di riconoscimento del beneficio.
- 4) L'impresa è tenuta alla restituzione del beneficio riconosciuto nei seguenti casi:
  - a) in sede di prima applicazione del presente decreto, per la mancata ottemperanza a quanto previsto nelle lettere a) o b) del comma 2 nel corso dell'anno di riconoscimento del beneficio;
  - b) periodo di riconoscimento del beneficio non coperto dalle misure di cui alle lettere a) o b) del comma 2 in corso di validità;
  - c) mancata effettuazione dell'intervento di efficienza individuato dalla diagnosi energetica nell'intervallo di tempo che intercorre tra la diagnosi medesima e la successiva, per tutto il periodo dell'intervallo.

#### **Articolo 9**

##### ***(Modalità di accesso e verifica del rispetto dei requisiti)***

1. La CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ARERA, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'Elenco delle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui agli articoli 3 e 7.
2. Ai fini dell'inserimento negli Elenco di cui al comma 1, le imprese presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 attestante il possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 7, nonché di quanto stabilito dall'articolo 8.
3. L'ARERA, con propri provvedimenti, stabilisce:
  - a) le tempistiche e le modalità con le quali sono presentate le dichiarazioni di cui al comma 2, nonché le modalità con le quali sono effettuate verifiche e controlli, anche a campione, sui dati dichiarati per l'inserimento negli elenchi di cui al comma 1. A tal fine, l'ARERA attiva, per i profili fiscali, collaborazioni con l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza;
  - b) le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento degli elenchi di cui al presente decreto.
4. ENEA comunica alla CSEA le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 8, comma 4.



## Articolo 10

### *(Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni e pubblicazione)*

1. Per tenere conto dei potenziali effetti dell'emergenza dovuta al Covid 19, i parametri relativi al VAL, ai consumi e al fatturato dell'impresa sono assunti pari alla media aritmetica su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020, ai fini del calcolo:
  - i) dell'intensità gasivora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);
  - ii) della verifica della soglia di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1;
  - iii) del livello di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per le agevolazioni di competenza dell'anno 2022 con riferimento alle imprese per le quali sono disponibili esclusivamente i dati di consumo di gas naturale, VAL e fatturato dell'anno 2020.
3. Per l'anno di competenza 2022, il prezzo del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), è determinato dall'Autorità con riferimento all'anno 2019.
4. La CSEA provvede a pubblicare sul proprio sito internet gli elenchi di cui agli articoli 3 e 7 e trasmette annualmente al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA una relazione sullo stato di attuazione della misura.
5. La CSEA garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicità e informazione di cui all'articolo 9 del Regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
6. Il presente regime di aiuti sarà oggetto di relazioni annuali trasmesse dal Ministero della transizione ecologica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 11, lettera b), del Regolamento GBER.
7. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 di attuazione dell'articolo 21, comma 1, della legge 167 del 2017 è abrogato.
8. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Ministro



ROBERTO CINGOLANI  
MINISTERO DELLA  
TRANSIZIONE  
ECOLOGICA  
MINISTRO  
21.12.2021 14:31:58  
UTC



## Allegato 1

**Elenco dei settori in cui operano le imprese a forte consumo di gas naturale con un indice di intensità di scambi internazionali non inferiore al 4%<sup>1</sup>.**

NACE	Classificazione ATECO	Intensità di scambi internazionali
05.10	Estrazione di antracite	62,1%
06.10	Estrazione di petrolio greggio	60,7%
06.20	Estrazione di gas naturale	27,4%
07.10	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi	86,4%
07.29	Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi	83,7%
08.11	Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia	35,3%
08.12	Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino	8,0%
08.91	Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti	62,3%
08.92	Estrazione di torba	8,8%
08.93	Estrazione di sale	14,1%
08.99	Altre attività estrattive n.c.a.	173,3%
10.11	Lavorazione e conservazione di carne	13,1%
10.12	Lavorazione e conservazione di carne di volatili	6,5%
10.13	Produzione di prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili)	5,4%
10.20	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi	44,5%
10.31	Lavorazione e conservazione delle patate	12,2%
10.32	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	25,1%
10.39	Altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi	25,5%
10.41	Produzione di oli e grassi	43,4%
10.42	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili	14,9%
10.51	Lavorazione del latte e produzione di latticini	10,6%
10.52	Produzione di gelati	5,0%
10.61	Lavorazione delle granaglie	10,2%
10.62	Produzione di amidi e di prodotti amidacei	18,5%
10.72	Produzione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati	11,6%
10.73	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	15,2%
10.81	Produzione di zucchero	19,7%
10.82	Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie	21,5%
10.83	Lavorazione del tè e del caffè	22,7%
10.84	Produzione di condimenti e spezie	17,4%
10.85	Produzione di pasti e piatti preparati	20,2%
10.86	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici	57,8%

<sup>1</sup> Elaborazione del documento della Commissione europea “EU ETS phase 4 Preliminary Carbon Leakage List, Carbon Leakage Indicator underlying”, [https://ec.europa.eu/clima/events/stakeholder-meeting-results-preliminary-carbon-leakage-list-phase-4-eu-emissions-trading\\_en](https://ec.europa.eu/clima/events/stakeholder-meeting-results-preliminary-carbon-leakage-list-phase-4-eu-emissions-trading_en)



10.89	Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.	21,6%
10.91	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento	4,8%
10.92	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici	11,6%
11.01	Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici	65,2%
11.02	Produzione di vini da uve	38,7%
11.03	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta	9,1%
11.04	Produzione di altre bevande fermentate non distillate	25,9%
11.05	Fabbricazione di birra	10,6%
11.06	Fabbricazione di malto	32,7%
11.07	Produzione di bibite analcoliche, di acque minerali e di altre acque in bottiglia	7,9%
12.00	Produzione di tabacchi	28,1%
13.10	Preparazione e filatura di fibre tessili	46,5%
13.20	Tessitura	59,2%
13.30	Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari	65,9%
13.91	Fabbricazione di tessuti a maglia	65,9%
13.92	Fabbricazione di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento	58,9%
13.93	Fabbricazione di tappeti e moquette	36,0%
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti	44,8%
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento	38,5%
13.96	Fabbricazione di tessuti per uso tecnico e industriale	45,4%
13.99	Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a.	35,7%
14.11	Confezione di abbigliamento in pelle	83,0%
14.12	Confezione di indumenti da lavoro	57,4%
14.13	Confezione di altro abbigliamento esterno	97,2%
14.14	Confezione di biancheria intima	92,5%
14.19	Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori	114,8%
14.20	Confezione di articoli in pelliccia	85,7%
14.31	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia	48,9%
14.39	Fabbricazione di altri articoli di maglieria	91,0%
15.11	Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce	52,4%
15.12	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria	102,9%
15.20	Fabbricazione di calzature	72,6%
16.10	Taglio e piallatura del legno	27,6%
16.21	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno	23,6%
16.22	Fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati	36,6%
16.23	Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia	7,4%
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno	8,5%
16.29	Fabbricazione di altri prodotti in legno, fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio	35,2%
17.11	Fabbricazione di pasta-carta	48,1%
17.12	Fabbricazione di carta e di cartone	27,8%
17.21	Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone	6,0%
17.22	Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario	16,1%



17.23	Fabbricazione di prodotti cartotecnici	16,5%
17.24	Fabbricazione di carta da parati	51,0%
17.29	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone	14,0%
18.11	Stampa di giornali	5,3%
18.12	Altra stampa	5,3%
18.13	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	5,3%
18.14	Legatoria e servizi connessi	5,3%
18.20	Riproduzione di supporti registrati	5,3%
19.10	Fabbricazione di prodotti di cokeria	108,9%
19.20	Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	25,8%
20.11	Fabbricazione di gas industriali	6,0%
20.12	Fabbricazione di coloranti e pigmenti	48,5%
20.13	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici	54,0%
20.14	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici	49,0%
20.15	Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati	31,8%
20.16	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	36,0%
20.17	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	55,1%
20.20	Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	55,6%
20.30	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici	27,0%
20.41	Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura	26,0%
20.42	Fabbricazione di profumi e cosmetici	65,7%
20.51	Fabbricazione di esplosivi	27,4%
20.52	Fabbricazione di colle	30,4%
20.53	Fabbricazione di oli essenziali	86,3%
20.59	Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.	58,0%
20.60	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali	44,1%
21.10	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base	88,6%
21.20	Fabbricazione di preparati farmaceutici	82,7%
22.11	Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici	47,4%
22.19	Fabbricazione di altri prodotti in gomma	37,7%
22.21	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	25,7%
22.22	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche	15,5%
22.23	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia	12,6%
22.29	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	24,1%
23.11	Fabbricazione di vetro piano	23,7%
23.12	Lavorazione e trasformazione del vetro piano	20,6%
23.13	Fabbricazione di vetro cavo	24,7%
23.14	Fabbricazione di fibre di vetro	28,4%
23.19	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici	48,5%
23.20	Fabbricazione di prodotti refrattari	44,2%
23.31	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	41,1%
23.32	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta	4,8%



23.41	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	63,3%
23.42	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	42,0%
23.43	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica	55,5%
23.44	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale	62,5%
23.49	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica	41,3%
23.51	Produzione di cemento	10,1%
23.52	Produzione di calce e gesso	4,9%
23.62	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia	6,8%
23.65	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento	11,9%
23.69	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento	9,7%
23.70	Taglio, modellatura e finitura di pietre	39,8%
23.91	Fabbricazione di prodotti abrasivi	52,2%
23.99	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a	19,4%
24.10	Attività siderurgiche	25,7%
24.20	Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio	48,5%
24.31	Stiratura a freddo di barre	37,0%
24.32	Laminazione a freddo di nastri	13,6%
24.33	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo	8,6%
24.34	Trafilatura a freddo	26,6%
24.41	Produzione di metalli preziosi	90,9%
24.42	Produzione di alluminio	35,2%
24.43	Produzione di piombo, zinco e stagno	30,6%
24.44	Produzione di rame	35,1%
24.45	Produzione di altri metalli non ferrosi	83,5%
24.46	Tattamento dei combustibili nucleari	36,3%
24.51	Fusione di ghisa	41,0%
24.52	Fusione di acciaio	4,3%
24.53	Fusione di metalli leggeri	4,3%
24.54	Fusione di altri metalli non ferrosi	4,3%
25.11	Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture	13,0%
25.12	Fabbricazione di porte e finestre in metallo	6,6%
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale	22,3%
25.29	Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo	21,1%
25.30	Fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda	25,9%
25.40	Fabbricazione di armi e munizioni	90,5%
25.50	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	37,9%
25.61	Tattamento e rivestimento dei metalli	37,9%
25.62	Lavori di meccanica generale	37,9%
25.71	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria	86,8%
25.72	Fabbricazione di serrature e cerniere	42,4%
25.73	Fabbricazione di utensileria	47,3%
25.91	Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi	24,0%





25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo	15,7%
25.93	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, di catene e molle	28,6%
25.94	Fabbricazione di articoli di bulloneria	60,1%
25.99	Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.	45,8%
26.11	Fabbricazione di componenti elettronici	84,4%
26.12	Fabbricazione di schede elettroniche integrate	40,1%
26.20	Fabbricazione di computer e unità periferiche	103,4%
26.30	Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni	107,8%
26.40	Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo	62,8%
26.51	Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione	77,5%
26.52	Fabbricazione di orologi	133,2%
26.60	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	97,4%
26.70	Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche	83,2%
26.80	Fabbricazione di supporti ottici e magnetici	102,1%
27.11	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	67,6%
27.12	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	55,8%
27.20	Fabbricazione di batterie e accumulatori	61,5%
27.31	Fabbricazione di cavi a fibre ottiche	57,8%
27.32	Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici	39,0%
27.33	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	67,3%
27.40	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione	51,8%
27.51	Fabbricazione di elettrodomestici	52,2%
27.52	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici	40,7%
27.90	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	66,5%
28.11	Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli	55,2%
28.12	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	47,7%
28.13	Fabbricazione di altre pompe e compressori	74,4%
28.14	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole	63,8%
28.15	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione	52,8%
28.21	Fabbricazione di forni, caldaie per il riscaldamento centrale e bruciatori per caldaie	72,6%
28.22	Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione	45,3%
28.23	Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)	105,3%
28.24	Fabbricazione di utensili portatili a motore	79,4%
28.25	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione	46,4%
28.29	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.	65,7%
28.30	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	38,6%
28.41	Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli	55,8%
28.49	Fabbricazione di altre macchine utensili	58,5%
28.91	Fabbricazione di macchine per la metallurgia	43,2%
28.92	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere	75,8%
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del	53,4%



	tabacco	
28.94	Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio	75,1%
28.95	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone	61,9%
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma	60,0%
28.99	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.	70,0%
29.10	Fabbricazione di autoveicoli	41,4%
29.20	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi	18,6%
29.31	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli	37,2%
29.32	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli	28,0%
30.11	Costruzione di navi e di strutture galleggianti	83,2%
30.12	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive	66,1%
30.20	Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario	25,2%
30.30	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi	100,4%
30.40	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento	4,4%
30.91	Fabbricazione di motocicli	55,5%
30.92	Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi	58,2%
30.99	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.	48,2%
31.01	Fabbricazione di mobili per uffici e negozi	14,4%
31.02	Fabbricazione di mobili per cucina	8,8%
31.03	Fabbricazione di materassi	10,2%
31.09	Fabbricazione di altri mobili	36,8%
32.11	Conio di monete	56,3%
32.12	Fabbricazione di gioielli e articoli connessi	145,4%
32.13	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili	99,1%
32.20	Fabbricazione di strumenti musicali	83,5%
32.30	Fabbricazione di articoli sportivi	74,6%
32.40	Fabbricazione di giochi e giocattoli	55,1%
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	78,8%
32.91	Fabbricazione di scope e spazzole	59,8%
32.99	Altre industrie manifatturiere n.c.a	76,6%